

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ

G.D.

Una delle delibere più importanti del Collegio docenti di settembre è quella del **Piano delle attività annuale** di ogni Istituzione scolastica, obbligatorio ai sensi dell'art. 43, comma 4, del CCNL 2019/2021, oggi ancora in vigore.¹

In premessa è bene ricordare che nelle società di tipo democratico, come quella italiana, il tempo della vita delle persone è di proprietà delle stesse, a differenza delle società di tipo schiavistico dove il tempo e la vita delle persone sono di proprietà del padrone (datore di lavoro).

Dato che l'Italia è una Repubblica democratica, lo ricorda la Costituzione, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) è il testo concordato tra il datore di lavoro (il Ministero dell'Istruzione e del Merito) e i rappresentanti degli insegnanti (le Organizzazioni sindacali rappresentative), che quantifica il tempo che il lavoratore "vende" al datore di lavoro in cambio dello stipendio.

Per quanto riguarda gli insegnanti il CCNL in vigore stabilisce solo i seguenti obblighi:

- **attività di insegnamento**, ore 18 nella secondaria di primo e secondo grado, ore 22+2 nella primaria e ore 25 nell'infanzia; l'obbligo riguarda solamente le giornate previste dal calendario regionale, adattato dalla singola scuola²;
- **tutte le attività intellettuali** necessarie per preparare e tenere la lezione, preparare e correggere le verifiche, la programmazione, ricerca, scrutini ed esami, compilazione atti relativi alla valutazione, ecc.;
- attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale:
- di tipo a) fino a 40 ore annuali per Collegio docenti, dipartimenti, colloqui con le famiglie dopo scrutini, aggiornamento;
- di tipo b) fino a 40 ore annuali per Consigli di classe, gruppi di lavoro inclusive, ecc.

Il CCNL, proprio perché l'insegnante non è uno schiavo, ma donna libera/uomo libero, stabilisce che siano proprio i docenti a decidere come distribuire le "fino a 40 + fino a 40" delle attività funzionali all'insegnamento.

La procedura prevede che il dirigente scolastico, prima dell'inizio delle lezioni, sulla base delle indicazioni degli organi collegiali, predisponga la proposta di Piano delle attività annuale dei docenti. Il **Piano deve contenere le date e gli orari esatti** nei quali il docente sarà impegnato nel corso dell'anno scolastico per un massimo di "fino 40 ore + fino 40 ore". Il Collegio deve deliberare il Piano delle attività, votandolo, ed è sovrano in questa operazione. Infatti, il Collegio a maggioranza può modificare la proposta del dirigente e apportare modifiche al Piano delle attività. **Un esempio**, se la proposta del dirigente prevede 5 Collegi docenti tutti il lunedì e molti insegnanti hanno il giorno libero il lunedì, possono proporre di far ruotare i Collegi nei giorni della settimana, così che ognuno perda un solo giorno libero. L'operazione non è quella di convincere il dirigente, che in Collegio ha un solo voto, ma quella di convincere la metà più uno dei docenti presenti. Votata la delibera il dirigente è obbligato a farla rispettare.

Il docente non è uno schiavo e non è neppure retribuito per la reperibilità, per questo un Piano delle attività in cui si trova indicato genericamente "settimana degli scrutini" è illegittimo, perché mette nella condizione l'insegnante di non poter programmare le proprie attività personali, quali ad esempio una visita medica, dovendo rimanere a disposizione fino a quando verrà emanata la circolare con le date e gli orari degli scrutini. Per esperienza personale, so che di solito il *modus operandi* sciatto e negligente di compilare il Piano delle attività presuppone la scarsa considerazione del dirigente scolastico, e dello staff, della dignità intellettuale dei docenti, che si abbina ad una pigrizia organizzativa da parte di chi è retribuito, anche lautamente, per svolgere que-

ste operazioni.

Un'altra novità di questi ultimi anni: molti dirigenti chiedono di inserire una postilla, in carattere minuscolo, stile quelle delle assicurazioni, che recita "Per ogni ulteriore modifica del Piano delle attività si delega il dirigente scolastico". Questa postilla è contraria alla norma contenuta nell'art 43, comma 4, del CCNL 2019/2021, che dice: "il Piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti ... e con la stessa procedura è modificato". Quindi ci si deve opporre a questa clausola, non bisogna votarla.

Una nota specifica è dedicata nel CCNL ai docenti che hanno più di 6 classi, i quali per quanto riguarda la tipologia b) devono, una volta deliberato il Piano delle attività, presentare e discutere con il dirigente scolastico un piano personale che indichi gli impegni a cui intendono adempiere per non superare le 40 ore.

Anche la partecipazione ai corsi di aggiornamento e alle riunioni dei GLO e degli altri organismi dell'inclusione devono rientrare nel pacchetto delle 40h+40h, compresa la formazione sulla sicurezza e le altre obbligatorie.

Infatti, non è contemplato dal CCNL che si superino le 40 ore della tipologia a) e le 40 ore della tipologia b), in sostanza **non si possono sfiorare le 40h+40h**.

Se eccezionalmente e per motivate necessità particolari si rende necessario svolgere attività funzionali all'insegnamento oltre quelle comprese nel Piano delle attività ci deve essere la disponibilità dell'insegnante a parteciparvi e, in ogni caso, queste ore devono essere retribuite in aggiunta allo stipendio.

In conclusione, **il CCNL ci ricorda che le attività professionali per le quali l'insegnante è retribuito sono solo quelle previste come obbligatorie, cioè il tempo che "vendiamo" al datore di lavoro è quello stabilito nel CCNL**. Tutte le altre richieste che il dirigente scolastico, o chi per lui, fa non previste dal CCNL, non sono obbligatorie e l'insegnante può legittimamente rifiutarsi di adempiere.

¹ Il testo coordinato del CCNL 2019/2021 lo trovate al link: <https://www.gildains.it/ccnl-archivio/>

² CCNL 2019/2021, art. 43, comma 5.

delle attività) e raggiungere tutti i membri. Se anche uno solo non riceve l'avviso, la seduta può essere annullata (Cons. Stato, sez. VI, n. 120/72).

2. Richiesta di convocazione: di norma è disposta dal dirigente, ma può essere richiesta anche da almeno un terzo dei docenti del Collegio.

3. Ordine del giorno: si può deliberare solo sui punti indicati. Nuovi argomenti possono essere discussi solo se tutti i componenti sono presenti e votano all'unanimità (Cons. Stato, sez. V, n. 679/1970).

4. Maggioranza assoluta: le delibere si approvano a maggioranza dei voti validi espressi,

escludendo gli astenuti (DPR 416/1974 art.28; nota Min. P.I. n.771/1980). Nel verbale vanno riportati voti favorevoli, contrari e astenuti.

5. Proposte scritte: i docenti possono predisporre in anticipo proposte di delibera, meglio se sottoscritte da più colleghi, da presentare al momento opportuno.

6. Voti contrari motivati: in caso di decisioni dubbie o ritenute illegittime, è fondamentale far mettere a verbale il proprio dissenso motivato, si evita così la corresponsabilità e si mantiene il diritto a ricorrere legalmente.

7. Approvazione del verbale: deve avvenire al massimo nella riunione successiva, con possibilità di modifiche o integrazioni.

8. Trasparenza: ogni membro del Collegio, ai sensi della legge 241/90, può visionare in qualsiasi momento i verbali.

9. Ruolo del dirigente: nel Collegio il dirigente ha lo stesso diritto di voto di ogni altro docente. È presidente della seduta, ma non superiore gerarchico. Il Collegio è sovrano nelle sue decisioni.

10. Impugnazione delle delibere: le decisioni degli organi collegiali scolastici sono atti amministrativi definitivi. Non possono essere impugnati in via gerarchica, ma solo tramite ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica. È comunque possibile presentare reclamo entro 14 giorni (art. 14, c.7, DPR 275/99).